

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1636

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BENVENUTO e MARCORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2007

Disposizioni correttive in materia di acquacoltura

ONOREVOLI SENATORI. – Per un atto di giustizia nei confronti della attività di acquacoltura, sempre più rilevante nel panorama del nostro paese tanto ai fini del consumo interno quanto ai fini dell'esportazione, è necessario ed urgente porre rimedio ad almeno un paio di discrepanze legislative verificatesi a danno del settore nel corso della XIV legislatura.

A tale fine, l'articolo 1 del presente disegno di legge circoscrive all'acquacoltura marina il nuovo sistema migliorativo di tariffazione catastale introdotto dal decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, andando correttamente ad escluderne l'acquacoltura valliva per la quale il nuovo trattamento si dimostra viceversa peggiorativo, certamente contro le intenzioni del legislatore, rispetto al pregresso.

L'articolo 2, in tema di canoni demaniali marittimi, va a recuperare il canone ricognitorio introdotto dall'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, legge che l'ar-

ticolo 23 della nuova normativa-quadro sulla pesca e l'acquacoltura, di cui al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, ha invece incautamente abrogato *in toto*.

Si ricorda che il vuoto normativo determinato da tale abrogazione ha comportato, fra l'altro, una forte sperequazione fra le cooperative e loro consorzi e le imprese di altro tipo, causando differenze di canone addirittura del trentamila per cento, che ovviamente impongono alle imprese di acquacoltura marina, diverse dalle cooperative, di ricorrere in sede giudiziaria per evitare il blocco dell'attività, con tutte le pesanti ripercussioni occupazionali ed economiche.

Da notare che, di fronte all'enormità della conseguenza così determinata, l'applicazione della disposizione è stata nei fatti diversa nelle varie regioni, provocando ulteriori sperequazioni. Di qui l'esigenza di richiamare in vigore il testo originario.

Per i motivi sopra esposti, sollecitiamo l'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Reddito dominicale e agrario)

1. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «superfici acquatiche, marine o vallive» sono sostituite dalle seguenti: «superfici acquatiche marine».

Art. 2.

(Canoni demaniali marittimi)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquista efficacia la disposizione di cui all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

